



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 2 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Cessione del fabbricato strumentale da parte del professionista
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le modalità di pagamento del saldo Imu 2024
di Laura Mazzola

LA LENTE SULLA RIFORMA

Le "nuove" regole di tassazione indiretta dei trust dopo la riforma fiscale
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini
di Angelo Ginex

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità
di Ennio Vial



CASI OPERATIVI

Cessione del fabbricato strumentale da parte del professionista

di Euroconference Centro Studi Tributari

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al [webinar gratuito >>](#)



Mario Rossi è titolare di partita Iva e svolge attività abituale di geometra.

Nel corso del 2021 cede un fabbricato strumentale (si tratta dell'ufficio nel quale svolgeva la propria attività) riscattato al termine di un contratto di *leasing*; tale contratto era stato sottoscritto nel 2000 e il riscatto è avvenuto nel 2008.

La cessione del fabbricato va considerata rilevante fiscalmente? La plusvalenza realizzata è imponibile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le modalità di pagamento del saldo Imu 2024

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

I versamenti dell'Imu devono essere effettuati, alternativamente, per mezzo del **modello F24 ordinario**, del **modello F24 semplificato** o del **bollettino postale**.

Mentre i **modelli F24** possono essere presentati presso un **qualsiasi sportello dell'Agenzia delle entrate-riscossione**, un istituto di credito o un ufficio postale, il **bollettino presuppone la compilazione manuale** presso un ufficio postale o la compilazione digitale con invio tramite il servizio telematico gestito da "Poste Italiane SpA".

L'**importo dovuto** deve essere, come previsto dall'[articolo 1, comma 166, L. 296/2006](#), versato arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è **inferiore a 49 centesimi**, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo, in relazione ad ogni **singolo ente** e ad **ogni singolo codice tributo**.

Pertanto, un importo Imu da versare pari a 75,49 euro, comporta il **pagamento di 75,00 euro**, a seguito dell'arrotondamento per difetto; un **importo Imu da versare pari a 75,50 euro**, comporta il **pagamento di 76,00 euro**, a seguito dell'arrotondamento per eccesso.

Inoltre, si evidenzia che ogni ente locale, a norma dell'[articolo 1, comma 168, L. 296/2006](#), è tenuto a stabilire, per ciascun tributo di propria competenza, gli **importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti**, ovvero gli **importi minimi da corrispondere**.

Quindi, ogni Comune ha la **facoltà di determinare l'importo minimo**, al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell'Imu.

In ogni caso, in assenza di determinazione da parte del Comune, l'**importo minimo** non può mai essere **inferiore a 12 euro**.

Per il pagamento con **modello F24 ordinario** del saldo Imu, occorre compilare la "Sezione Imu e altri tributi locali", indicando:

- in prima colonna, il **codice del Comune ove è ubicato l'immobile**;



- in quarta colonna, il **flag sulla casella “Saldo”**;
- in quinta colonna, il **numero degli immobili per i quali si effettua il versamento dell’importo a debito** indicato all’interno del medesimo rigo;
- in sesta colonna, il **codice tributo**, diversificato a seconda della tipologia di immobile;
- in ottava colonna, l’**anno di riferimento 2024**;
- in nona colonna, l’**importo a debito arrotondato all’unità di euro**;
- nell’ultimo rigo, l’**eventuale detrazione** collegata all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata in **una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

Si ipotizzi un saldo Imu dovuto, per abitazione principale “di lusso” e relativa pertinenza, pari a 883,00 euro. Di seguito si riporta il ritaglio del modello F24 ordinario, con l’indicazione della detrazione calcolata in base al periodo ed alla percentuale di possesso dell’immobile abitazione principale.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI													
codice ente / codice comune	Ravv.	Immob.	Vendit.	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE	rateazione / mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	+/- SALDO (G-H)
H 5 0 1				X	02		3912			2024	883,0 0	,	
detrazione					100,0			TOTALE	G	883,0 0 H	,	+/- 883,0 0	

Per il pagamento con **modello F24 semplificato** del saldo Imu, occorre;

- in prima colonna, la **sezione ente locale (EL)**;
- in seconda colonna, il **codice tributo**, diversificato a seconda della tipologia di immobile;
- in terza colonna, il **codice del Comune ove è ubicato l’immobile**;
- in settima colonna, il **flag sulla casella “Saldo”**;
- in ottava colonna, il **numero degli immobili per i quali si effettua il versamento dell’importo a debito** indicato nel medesimo rigo;
- in decima colonna, l’**anno di riferimento 2024**;
- in undicesima colonna, l’**importo della detrazione** collegata all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in dodicesima colonna, l’**importo a debito arrotondato all’unità di euro**.

Di seguito si riporta il ritaglio del modello F24 semplificato speculare rispetto al **modello F24 ordinario** riportato in precedenza.

Per il pagamento con **bollettino postale** del saldo Imu, occorre compilare entrambe le parti con l'indicazione:

- dell'importo dovuto in numero e in lettere;
 - del codice catastale del Comune ove è ubicato l'immobile;
 - dei dati del soggetto passivo d'imposta;
 - all'interno del rigo dedicato alla tipologia di immobile, del **flag** all'interno della casella "Saldo", del numero di immobili, dell'anno di riferimento e dell'importo;
 - della detrazione per abitazione principale, all'interno dell'ultimo rigo.

Di seguito si riporta il ritaglio del bollettino postale, riguardante la **medesima ipotesi analizzata in precedenza**.



CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento		BancoPosta																																				
<p>€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 8 8 3,00</p> <p>IMPORTO IN LETTERE Ottocentottantatre/00</p> <p>INTESTATO A: PAGAMENTO IMU</p> <p>Codice Fiscale</p> <p>R S S M R C 5 6 C 0 4 H 5 0 1 J MARCO ROSSI</p> <p>data di nascita 0 4 0 3 1 9 5 6 sesso (M o F) Comune di nascita M ROMA</p> <p>Prov. Nasc. RM</p> <p>Rovv. Imd. Acc. 2 4 Saldo numeri 5 imm. 6 tributi 7 Stato 8 Comune 9</p> <table border="1"><tr><td>X 2</td><td>obbl. 2 4</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td></tr><tr><td>fabbr. 1</td><td>fabbr. 2</td><td>fabbr. 3</td><td>fabbr. 4</td><td>fabbr. 5</td><td>fabbr. 6</td><td>fabbr. 7</td><td>fabbr. 8</td><td>fabbr. 9</td></tr><tr><td>terreni 1</td><td>terreni 2</td><td>terreni 3</td><td>terreni 4</td><td>terreni 5</td><td>terreni 6</td><td>terreni 7</td><td>terreni 8</td><td>terreni 9</td></tr><tr><td>altri 1</td><td>altri 2</td><td>altri 3</td><td>altri 4</td><td>altri 5</td><td>altri 6</td><td>altri 7</td><td>altri 8</td><td>altri 9</td></tr></table> <p>Detrazione per obbligo principale (8) 1 0 0, 00</p> <p>BOLO DELL'UFF. POSTALE</p>			X 2	obbl. 2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	fabbr. 1	fabbr. 2	fabbr. 3	fabbr. 4	fabbr. 5	fabbr. 6	fabbr. 7	fabbr. 8	fabbr. 9	terreni 1	terreni 2	terreni 3	terreni 4	terreni 5	terreni 6	terreni 7	terreni 8	terreni 9	altri 1	altri 2	altri 3	altri 4	altri 5	altri 6	altri 7	altri 8	altri 9
X 2	obbl. 2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0																														
fabbr. 1	fabbr. 2	fabbr. 3	fabbr. 4	fabbr. 5	fabbr. 6	fabbr. 7	fabbr. 8	fabbr. 9																														
terreni 1	terreni 2	terreni 3	terreni 4	terreni 5	terreni 6	terreni 7	terreni 8	terreni 9																														
altri 1	altri 2	altri 3	altri 4	altri 5	altri 6	altri 7	altri 8	altri 9																														
CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito		BancoPosta																																				
<p>€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 8 8 3,00</p> <p>IMPORTO IN LETTERE Ottocentottantatre/00</p> <p>TD 451 IMPORTO IN LETTERE Ottocentottantatre/00</p> <p>INTESTATO A: PAGAMENTO IMU</p> <p>Codice Fiscale</p> <p>R S S M R C 5 6 C 0 4 H 5 0 1 J MARCO ROSSI</p> <p>data di nascita 0 4 0 3 1 9 5 6 sesso (M o F) Comune di nascita M ROMA</p> <p>Prov. Nasc. RM</p> <p>Rovv. Imd. Acc. 2 4 Saldo numeri 5 imm. 6 tributi 7 Stato 8 Comune 9</p> <table border="1"><tr><td>X 2</td><td>obbl. 2 4</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td><td>0 0</td></tr><tr><td>fabbr. 1</td><td>fabbr. 2</td><td>fabbr. 3</td><td>fabbr. 4</td><td>fabbr. 5</td><td>fabbr. 6</td><td>fabbr. 7</td><td>fabbr. 8</td><td>fabbr. 9</td></tr><tr><td>terreni 1</td><td>terreni 2</td><td>terreni 3</td><td>terreni 4</td><td>terreni 5</td><td>terreni 6</td><td>terreni 7</td><td>terreni 8</td><td>terreni 9</td></tr><tr><td>altri 1</td><td>altri 2</td><td>altri 3</td><td>altri 4</td><td>altri 5</td><td>altri 6</td><td>altri 7</td><td>altri 8</td><td>altri 9</td></tr></table> <p>Detrazione per obbligo principale (8) 1 0 0, 00</p> <p>IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE</p> <p>001008857615< 451></p>			X 2	obbl. 2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	fabbr. 1	fabbr. 2	fabbr. 3	fabbr. 4	fabbr. 5	fabbr. 6	fabbr. 7	fabbr. 8	fabbr. 9	terreni 1	terreni 2	terreni 3	terreni 4	terreni 5	terreni 6	terreni 7	terreni 8	terreni 9	altri 1	altri 2	altri 3	altri 4	altri 5	altri 6	altri 7	altri 8	altri 9
X 2	obbl. 2 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0																														
fabbr. 1	fabbr. 2	fabbr. 3	fabbr. 4	fabbr. 5	fabbr. 6	fabbr. 7	fabbr. 8	fabbr. 9																														
terreni 1	terreni 2	terreni 3	terreni 4	terreni 5	terreni 6	terreni 7	terreni 8	terreni 9																														
altri 1	altri 2	altri 3	altri 4	altri 5	altri 6	altri 7	altri 8	altri 9																														



LA LENTE SULLA RIFORMA

Le “nuove” regole di tassazione indiretta dei trust dopo la riforma fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

Riforma fiscale: decreto definitivo di revisione dell'imposta di successione e gli impatti della riforma

Scopri di più

Con l'approvazione della **riforma delle imposte di donazione e successione**, avvenuta con il D.Lgs. 139/2024, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo **1.1.2025**, sono state individuate le regole di **tassazione dei trust e degli altri vincoli di destinazione**. In particolare, la disciplina è contenuta nel nuovo [articolo 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#), dedicato appunto ai **trust ed agli altri vincoli di destinazione**.

In primo luogo, va evidenziato che, rilevano, ai fini dell'imposta di successione e donazione, solamente i **trust ed i vincoli di destinazione** che comportano arricchimenti **gratuiti ai beneficiari**, con la conseguenza che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta quelle tipologie di trust che presentano i **seguenti requisiti**: realizzano un **trasferimento a titolo gratuito** a favore di uno o più beneficiari, senza alcun altro vantaggio o corrispettivo a favore del disponente, ed il beneficiario sia **un soggetto terzo rispetto al disponente**. Sono esclusi, quindi, da tassazione, tutte quelle tipologie di **trust che non hanno uno scopo liberale**, quali i **trust di garanzia e quelli liquidatori**, stante l'assenza dei requisiti poc'anzi descritti.

Recependo le indicazioni della giurisprudenza e della prassi dell'Agenzia delle entrate (Circolare n. 34/E/2022), il legislatore ha individuato **2 modalità di tassazione**, che si distinguono in funzione del **momento in cui si verifica il presupposto impositivo**:

- la **regola ordinaria** prevede la tassazione “in uscita”, ossia **l'applicazione dell'imposta al momento del trasferimento dei beni** e dei diritti a favore dei beneficiari;
- la **deroga**, da applicarsi su opzione, prevede che l'imposta possa essere corrisposta in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti, ovvero **all'apertura della successione** (cd. tassazione “in entrata”).

Nella prima ipotesi, ossia di applicazione della **regola generale**, l'imposta viene applicata solamente al momento in cui si verifica **l'effettivo arricchimento dei beneficiari**, ossia con l'attribuzione a quest'ultimi dei **beni e dei diritti da parte del trustee**. In linea con le indicazioni del passato, il nuovo [articolo 4-bis, comma 2, D.Lgs. 346/1990](#), prevede che, per la determinazione dell'imposta, deve farsi riferimento alle **aliquote ed alle franchigie** individuate



in base al **rapporto di parentela** esistente tra **disponente e beneficiario** al momento del trasferimento dei beni e dei diritti.

Pertanto, qualora i beni ed i diritti **siano trasferiti al soggetto che sia coniuge** del disponente al momento dell'attribuzione patrimoniale, l'imposta si applica con **l'aliquota del 4%**, ferma restando la franchigia di euro 1.000.000, a nulla rilevando che il beneficiario **sia divenuto coniuge in un momento successivo** rispetto a quello in cui i beni ed i diritti a lui attribuiti siano stati **apportati nel trust da parte del disponente**. In altre parole, ai fini dell'individuazione delle aliquote e delle franchigie, è necessario **“fotografare” la situazione al momento del trasferimento** dei beni dal trustee al beneficiario e **non a quello in cui il disponente ha trasferito i beni al trustee**.

Nella seconda ipotesi, come anticipato, il comma 3, dell'[articolo 4-bis](#), prevede che il disponente possa **optare per la corresponsione dell'imposta** in occasione di ciascun conferimento o **all'apertura della successione**. Lo spirito della norma, come chiarito nella relazione illustrativa, è quello di consentire ai contribuenti di **pianificare il pagamento dell'imposta**, ma soprattutto di rendere irrilevanti eventuali vicende successive che potrebbero compromettere l'effettivo incasso del tributo.

Con l'esercizio dell'opzione, la base imponibile, le **franchigie e le aliquote applicabili** sono determinate in base al **rapporto di parentela esistente tra disponente e beneficiario** al momento in cui i beni sono conferiti in trust. I **successivi trasferimenti** a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria (per cui è stata corrisposta l'imposta in via anticipata) **non sono soggetti ad imposta e non si da luogo a rimborso**. È bene osservare che, laddove la **categoria dovesse variare** (es. il coniuge beneficiario al momento dell'opzione non è più tale al momento del trasferimento), sarà necessario **conguagliare l'imposta** versando l'eventuale eccedenza. Su tale aspetto, dovrà essere chiarito se la **base imponibile, le aliquote e le franchigie** dovranno essere individuate al momento **dell'apporto originario** o al **successivo momento del trasferimento** in capo a beneficiario.



ACCERTAMENTO

Concordato biennale: limiti e criticità della riapertura dei termini

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

il D.L. 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14.11.2024, è intervenuto in materia di **concordato preventivo biennale** al fine (da molti auspicato) di prevedere una **riapertura dei termini**.

Ricordiamo, infatti, i diversi **articoli di stampa** in cui si invocava esplicitamente la **riapertura dei termini**, cui il Legislatore, almeno in un primo momento, non sembrava intenzionato a dare seguito, sia adducendo ragioni di carattere finanziario sia manifestando la volontà di appurare prima di tutto le **maggiori imposte** derivanti dal **concordato biennale**.

Evidentemente, dopo aver constatato l'adesione di una **ridotta percentuale di contribuenti**, il Legislatore si è convinto della necessità di concedere una **riapertura dei termini** nella speranza di raccogliere il consenso di quanti non sono ancora convinti di aderire al **concordato biennale**. E così abbiamo una **nuova finestra temporale**, che consente di aderire al concordato biennale **entro il 12.12.2024**.

Tuttavia, è bene subito precisare che tale **riapertura** è abbastanza **limitata** e non priva di **criticità applicative**.

Nello specifico, l'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), stabilisce che i soggetti che hanno validamente presentato la **dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2024** e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli **articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024**, possono prestare **adesione** al predetto concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, mediante la presentazione della **dichiarazione integrativa** di cui all'**articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998**.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che l'esercizio di tale facoltà **non è consentito** nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un **minore imponibile** o, comunque, un **minore debito d'imposta** ovvero un **maggiore credito** rispetto a quelli riportati nella **dichiarazione presentata** entro la **data del 31.10.2024**.

Infine, la novella precisa che l'**adesione** al concordato preventivo biennale, ai fini dell'[articolo](#)



[2-quater, D.L. 113/2024](#), anche se avvenuta nel corso della nuova finestra temporale (ovvero, entro il 12.12.2024), **si intende avvenuta entro il 31.10.2024**.

Sulla base di quanto sopra, emerge innanzitutto la previsione di un **presupposto** che consente di sfruttare la riapertura dei termini. Occorre **avere “validamente” presentato nei termini la dichiarazione dei redditi**. Ciò significa che **non** possono sfruttare la riapertura dei termini coloro che **non l'hanno presentata**, nemmeno in ipotesi di **dichiarazione tardiva**.

Né tantomeno è possibile utilizzare la **dichiarazione integrativa senza adesione** da presentarsi entro il 12 dicembre al fine di **“annullare”** la dichiarazione di **adesione presentata entro il 31 ottobre**.

Sotto il profilo soggettivo, si evidenzia che, atteso il richiamo a coloro che non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli [articoli da 10 a 22 del D.Lgs. 13/2024](#), appare evidente come la **riapertura dei termini** sia limitata ai soli **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale** (c.d. ISA).

Dunque, restano **esclusi i contribuenti in regime forfetario**, per i quali il **termine ultimo** per aderire al concordato era quello (ormai scaduto) del **31.10.2024**.

La disposizione citata, poi, **non** ammette un'eventuale **variazione di imponibile** nella dichiarazione integrativa rispetto a quella originaria. Ne deriva che l'accesso al concordato preventivo biennale **non** è consentito in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**, per cui l'unica possibilità è quella di **accettare formalmente la proposta di concordato**.

Si rileva che **l'adesione** al concordato preventivo biennale **entro il prossimo 12.12.2024**, in virtù di quanto previsto dall'[articolo 1, D.L. 167/2024](#), permette altresì di utilizzare il **ravvedimento speciale** di cui all'[articolo 2-quater, D.L. 113/2024](#), al fine di condonare le annualità dal 2018 al 2022.

Da ultimo, occorre sottolineare che il **versamento del secondo acconto** delle imposte sui redditi risultava **“problematico”** per i contribuenti interessati alla **riapertura dei termini** di adesione al concordato preventivo biennale.

Si evidenzia infatti che il termine ultimo di presentazione della **dichiarazione integrativa** è fissato al **12.12.2024**, mentre la **seconda rata di acconto** delle imposte sui redditi doveva essere pagata **entro il 2.12.2024** (il 30 novembre cade di sabato), e **quindi “prima”** del termine ultimo concesso per aderire al concordato.

Al contribuente non rimaneva che fare ricorso al **ravvedimento operoso**, al fine di sanare eventuali omessi o insufficienti versamenti, applicando le **nuove sanzioni** previste dal D.Lgs. 87/2024, che ha riformato il **sistema sanzionatorio tributario**.

Tuttavia, un emendamento approvato al **D.L. 155/2024**, come confermato da un comunicato



del Ministero dell'Economia e delle finanze del 27.11.2024, **proroga** il termine del 2.12.2024 **al 16.1.2025**.

La novella interessa i **contribuenti titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro** ed esplica i suoi **effetti anche** per i contribuenti che hanno aderito al **concordato preventivo biennale**.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il bilancio delle holding industriali tra conferme e novità

di Ennio Vial

The screenshot shows a blue header bar with the text 'OneDay Master' on the left and 'Scopri di più' on the right. The main title 'Bilancio della holding' is centered in a large white font. Below the title, there is a short text snippet and a small circular image.

In linea generale, dobbiamo ricordare che il **bilancio civilistico di una holding industriale** viene redatto secondo gli **schemi classici** della quarta direttiva. Quindi, ad esempio, le **componenti finanziarie** come interessi, **dividendi e plusvalenze** troveranno collocazione **nel gruppo C**.

In buona sostanza, le **competenze tecniche** che usiamo per **redigere il bilancio di un supermercato** ci torneranno utili anche **nel caso della holding**.

Purtroppo, la questione non è così semplice. Si deve, infatti, segnalare, come importanti novità abbiano interessato il **bilancio delle holding** in quanto il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge europea n. 2019/2020 introducendo disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Si tratta della L. 238/2021. L'[articolo 24, comma 2](#), in particolare, ha modificato le norme del codice civile relative al bilancio. All'[articolo 2435-ter, cod. civ.](#), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D*».

La novella riguarda le **imprese di partecipazione finanziaria** che sono ragionevolmente le **holding statiche** che non esercitano **alcuna attività sulle società partecipate**.

Le **holding statiche**, pertanto, **non potranno più predisporre il bilancio per le microimprese**. Si tratta di una novità particolarmente significativa in quanto le **holding**, anche se **strutturate in forma di Spa**, tendono a ricadere nella **tipologia della microimpresa**, magari non tanto per la soglia dell'attivo, che potrebbe essere facilmente superata, quanto per il fatto che le stesse di norma **non sono dotate di personale dipendente** o, al massimo, ne annoverano uno o due, e, inoltre, **non generano ricavi tali da superare la soglia**.

Questa novità normativa porterà ad una **trasmigrazione di molte società** dal bilancio delle microimprese al **bilancio abbreviato**.



Il problema è che, anche in questo caso, secondo il dettato del nuovo comma 5, dell'[articolo 2435-ter](#), cod. civ., non trova, quindi, applicazione per **le holding** il comma 6, dell'[articolo 2435-bis, cod. civ.](#), a **mente del quale**: *“Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.”*

L’intersezione delle varie normative porta ad un **effetto, invero, originale**. Le holding sono escluse dal bilancio delle microimprese, ma pur ricadendo **nel bilancio in forma abbreviata**, sono gravate da un ulteriore onere, consistente nella **predisposizione della relazione sulla gestione**.

Altro tema, è quello dell’innalzamento delle **soglie ad opera del D.Lgs. 125/2024**.

La successiva tabella n. 1 propone le vecchie soglie mentre la tabella n. 2 propone le nuove soglie.

Tabella n. 1 – le soglie ante D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abb.to	Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato	? 175.000 euro patrimoniale	? 4,4 milioni di euro	> 4,4 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 350.000 euro	? 8,8 milioni di euro	> 8,8 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

Tabella n. 2 – le soglie post D. Lgs. 125/2024

Limiti dimensionali	Micro imprese	Bilancio abbreviato	Bilancio ordinario
Totale dell’attivo dello Stato	? 220.000 euro patrimoniale	? 5,5 milioni di euro	> 5,5 milioni di euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	? 440.000 euro	? 11 milioni di euro	> 11 milioni di euro
Dipendenti occupati in media durante l’esercizio	? 5 unità	? 50 unità	> 50 unità

Un problema si pone in relazione alla **decorrenza dei nuovi limiti**, atteso che l’articolo 2, Dir. 2023/2775/UE, prevede che le disposizioni si applichino dagli **esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2024**.



Per le società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato **“nel primo esercizio” di attività**, la questione è facilmente risolta: le nuove soglie troveranno **applicazione dal 2024**.

La questione si complica per le **vecchie società**, per le quali si deve verificare il **superamento dei parametri “per due esercizi consecutivi”**. Le nuove soglie potranno essere **utilizzate anche retroattivamente?**

In occasione di un **precedente innalzamento di soglia il CNDCEC** (con i documenti del 14 gennaio 2009 e del 15 aprile 2009) ha ammesso **l'applicazione retroattiva dei parametri**.

Di diverso avviso risultò, invece, Assonime con la circolare n. 9/2009.

Ulteriore questione è quella del **numero di esercizi necessari di mancato superamento dei limiti** per applicare le semplificazioni. In dottrina, prevale la tesi, peraltro assecondata da Assonime nella citata circolare n. 9/2009) citata per cui si ammette la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure delle microimprese) già a partire dal **secondo esercizio consecutivo** in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Se, quindi, riconosciamo la **valenza retroattiva delle nuove soglie**, l'essersi collocati sottosoglia **nel biennio 2023 e 2024** legittimerebbe la **semplificazione già dal 2024**.

Il CNDCEC, invece, richiederebbe **un anno in più**. Il documento novembre 2012 ed i documenti FNC 15.1.2016 e 30.9.2016 ammetterebbero la **semplificazione nel 2024** se la società è rimasta sotto i parametri nel **biennio 2022 e 2023**. Invero, il CNDCEC, nel documento predisposto con Confindustria datato marzo 2017 ha sposato **la tesi della dottrina prevalente**.